

Società comparabili solo allo stesso stadio

Transfer pricing

La Commissione tributaria di Milano contesta l'Ufficio

Enrico Holzmueller

La Commissione tributaria di primo grado di Milano, con la recente sentenza 3833/24 (presidente Bolognesi, relatore Moroni) ha affrontato due temi particolarmente "caldi" negli accertamenti da transfer pricing: la corretta determinazione dei soggetti comparabili ed il posizionamento della tested party nell'intervallo formato dai citati comparables.

Il caso trattato ha come oggetto la corretta determinazione dei prezzi di trasferimento tra una società italiana, aventi funzioni da "distributiva", e il relativo gruppo internazionale.

Dalla sentenza risulta che il metodo adottato dalla contribuente sia stato il Transactional Net Margin Method (Tnmm) con indicatore Ros. La banca dati utilizzata è la Tp catalyst.

Per poter rendere comparabile la parte di business della Tested party rispetto ai potenziali comparabili, sono stati segmentati i conti economici in modo opportuno.

L'Ufficio, preso atto della benchmark analysis effettuata dalla società contribuente, concentra i propri rilievi innanzi tutto sulla scelta dei soggetti comparabili: ritenendo quelli scelti dalla contribuente, con metodo deduttivo, non corretti, utilizza un approccio addittivo sostituendoli quasi tutti a favore di, altri non risultanti da banche dati.

I giudici hanno rilevato che tutti i comparabili scelti dall'Ufficio erano clienti della stessa società contribuente. Ancorché questi soggetti fossero qualificabili anch'essi come distributori, si trovavano oggettivamente "a valle" della supply-chain, e per di più caratterizzati da una clientela retail e non riferita alla grande distribuzione, mercato di riferimento della Tested Party.

La Commissione ha rilevato la non idoneità dei soggetti scelti dall'Ufficio, non potendo bastare il fatto che sia queste ultime che la Tested party svolgessero un'attività *latu sensu* distributiva.

Giova ricordare che l'articolo 110 del Tuir, comma 7 prevede l'esigenza che lo studio si basi su "circostanze comparabili". Dello stesso tenore sono le Guidelines Ocse 2022, che al Capitolo III ("comparability analysis"), paragrafo A.5 - 3.42 fanno riferimento a "similar broad functions".

È lo stesso approccio addittivo utilizzato dall'Ufficio ad avere criticità. Le linee guida Ocse seppur non identificano una chiara priorità tra l'approccio addittivo e quello deduttivo, specificano che il primo può essere utilizzato solo nel caso in cui si abbia una puntuale conoscenza dei comparables scelti.

Un altro aspetto criticato dai giudici è stata la scelta dell'Ufficio di utilizzare il valore della mediana del range di riferimento per determinare l'importo da recuperare a tassazione.

La Commissione ricorda che le stesse linee guida Ocse chiariscono che, laddove l'intervallo di riferimento sia costituito da soggetti comparabili di eguale affidabilità, qualunque valore all'interno dello stesso soddisfa il principio di libera concorrenza. Il medesimo concetto è stato normato a livello nazionale dal Dm 14 maggio 2018 (GU 118/18) dal relativo articolo 6, comma 2. Transfer pricing: società comparabili solo allo stesso "stadio".